



CROCE VERDE STAZZANESE REGOLAMENTO INTERNO

approvato dal Consiglio Direttivo in data 18 giugno 2013

A) ISCRITTI

1. Tutti gli **iscritti** devono presentare personalmente la propria domanda di iscrizione alla C.V.S., compilando l'apposito modulo che viene fornito dall'Associazione. Non si accettano domande presentate per conto od a nome di altri. La domanda di iscrizione dei minorenni deve essere controfirmata dai genitori o da chi esercita la patria potestà, che autorizza il proprio figlio ad iscriversi ed a svolgere servizio con le dovute limitazioni. Alla domanda di iscrizione il richiedente deve allegare due fototessere (da applicare sulla domanda e sulla tessera di riconoscimento), un documento di identità in corso di validità, il codice fiscale italiano e la patente di guida se conseguita, ed inoltre allegare copia dei titoli di studio e/o qualifiche conseguite. Nella domanda di iscrizione il candidato indica il tipo di impegno che è disposto/interessato a dare alla C.V.S. (es.: vorrei fare il soccorritore, vorrei fare attività associazionistiche, ecc.), in rapporto alle proprie intenzioni, capacità, aspirazioni.

2. All'ingresso in associazione, il Consiglio Direttivo della C.V.S. valuta le qualità individuali dei candidati ed i titoli presentati, e quindi - *attraverso un "periodo di prova" del nuovo iscritto, debitamente affiancato da chi sia già iscritto/volontario* - la serietà e capacità dimostrate, nonché la disponibilità data. Alla presentazione della domanda di iscrizione od in qualunque altro momento della vita associativa, nell'interesse ed a tutela della C.V.S., la stessa può:

- far sottoporre il candidato ad indagini mediche per assicurarsi della sua idoneità psico-fisica;
- accertare validità ed eventuali sospensioni e/o provvedimenti della sua patente di guida;
- chiedere il suo attestato giudiziario.

Il Consiglio Direttivo, dopo i debiti accertamenti e prove, accetta l'iscrizione o la respinge inappellabilmente, con apposita propria delibera da comunicare all'interessato subito dopo che è stata emanata.

3. Le verifiche di cui sopra possono essere periodicamente svolte - a discrezione degli organi associativi - per ogni iscritto (e per ogni dipendente, se ve ne sono in organico), come pure essere richieste per legge. In base a ciò, la C.V.S. può far sottoporre tutti gli iscritti (ed i dipendenti, se in organico) pure a successivi accertamenti, e - in esito all'esame delle indagini e conseguenti sviluppi - far lasciare il servizio a chi non sia stato trovato nelle condizioni richieste o necessarie.

4. Tutte le tappe compiute dagli iscritti (= ammissione, dimissione, provvedimenti, qualificazioni, ecc.) devono risultare dalle apposite schede personali, conservate e costantemente aggiornate dalla Segreteria. Dell'avvenuta iscrizione fanno contemporanea e reciproca fede:

- l'inserimento dell'iscritto nel Registro degli Iscritti, debitamente predisposto e costantemente aggiornato, conservato presso la sede della C.V.S.;
- la tessera associativa nominativa, munita di foto, rilasciata ad ogni iscritto (che deve custodirla attentamente e portarla con sé ed esporla durante la propria presenza ed attività in Associazione).

5. I problemi e le idee ed opinioni personali degli iscritti non devono in nessun modo influenzare la qualità del servizio dato: chiunque riceva i servizi della C.V.S. deve essere considerato con tutte le attenzioni, in ogni momento: il rispetto della persona e l'assistenza nelle sue necessità sono imprescindibili e non surrogabili. Di naturale conseguenza, è vietatissimo (e punibile) a tutti gli iscritti di proferire frasi offensive o tenere comportamenti indegni verso chiunque, specialmente verso pazienti/trasportati e loro accompagnatori od interlocutori, che spesso si trovano in condizioni di impazienza a motivo dei loro problemi, per i quali si richiedono molta pazienza ed imperturbabilità.

6. Tra gli iscritti si richiede un comportamento schietto e diretto, per favorire lo scambio di opinioni (e non di accuse), evitando scarichi di responsabilità, favorendo la crescita della qualità e dell'efficienza dei servizi oltreché del "clima" associativo e dei rapporti umani. Ogni questione tra le persone deve essere definita tra le sole persone interessate senza coinvolgere in alcun modo la C.V.S. e senza clamore verso l'esterno. Se vi sono motivi di discussione o di contenzioso, questi devono essere affrontati e soprattutto chiariti al più presto tra i diretti interessati, senza esporre al pubblico questioni interpersonali o coinvolgere terze persone. Se questa situazione non viene composta, si deve ricorrere agli organi associativi (Proviviri e Consiglio Direttivo).

7. Chi si sia distinto nel servizio e nella fedeltà e dedizione alla C.V.S. può ricevere, dalla stessa, distinzioni aventi esclusivo carattere onorifico che non attribuiscono alcun diritto "speciale". La motivata proposta di attribuzione di riconoscimenti, va adottata con apposita delibera di Consiglio.

B) VOLONTARI

8. Si intendono **volontari soccorritori** tutti gli iscritti maggiorenni della C.V.S. che nel presentare la propria domanda scritta di iscrizione, si impegnano contestualmente a prestare la propria opera -gratuita e spontanea- nell'espletamento dei diversi servizi di soccorso (sia di emergenza che ordinari) compiuti da questa Associazione. Quanto all'espletamento del soccorso ed all'operare sugli automezzi a ciò destinati, si intendono espressamente richiamati gli obblighi formativi ed i vincoli previsti dalle norme in materia.

9. In funzione del servizio svolto i volontari sono tenuti ad avere i requisiti che un determinato ruolo o servizio comporta e la formazione prevista dai protocolli: se i volontari sono già in possesso di titoli simili, ne va presentata una copia conforme all'originale. La C.V.S. terrà inoltre in considerazione eventuali altri attestati e/o qualifiche presentate dall'aspirante soccorritore volontario, ai fini del suo inserimento in Associazione.

10. Oltre ai diritti e doveri di tutti gli iscritti, ed all'assunzione degli impegni derivanti dal tipo di servizio, i volontari hanno in particolare il dovere di tenere un comportamento assolutamente ineccepibile verso chiunque, nel rispetto di ciò che svolgono, di tenersi costantemente in contatto con la Direzione dei Servizi, ed innanzitutto e soprattutto di rendersi disponibili ad effettuare i servizi ed i turni di servizio debitamente predisposti dalla Direzione dei Servizi della C.V.S. stessa.

11. Eventuali divergenze sull'operato di un collega vanno fatte educatamente rilevare in separata sede e non in pubblico, alla fine del servizio svolto e non durante il servizio come se si volesse riprendere qualcuno per fargli fare brutta figura apertamente, senza alterarsi e senza attaccarlo basandosi solo sugli aspetti negativi della faccenda.

12. Per rispetto della riservatezza individuale di chiunque, i volontari hanno l'assoluto divieto di indugiare presso il paziente, salvo che i sanitari e/o i parenti non richiedano di assisterlo, oppure che le condizioni fisiche del paziente stesso lo richiedano (specialmente se questi non è accompagnato). I volontari devono pertanto uscire dall'ambiente (= camera, ambulatorio, ecc.) dove l'hanno condotto, attendendo in disparte di riprenderlo al termine della visita, terapia, ecc.-. Per gli stessi motivi di rispetto della riservatezza, è assolutamente vietato ai volontari di consultare la documentazione clinica nonché qualsiasi altro documento personale del paziente stesso.

13. In funzione del servizio prestato, i volontari sono esonerati dal versamento della quota associativa annuale, hanno diritto agli eventuali rimborsi di spese da essi sostenute per motivi di servizio, quali, a titolo di esempio non esaustivo, l'importo del pasto consumato durante i servizi, se questi perdurano costringendo a restare fuori sede oltre l'orario previsto.

C) DIVISE

14. Ai volontari vengono consegnati la divisa propria della C.V.S. e relativi annessi. Dell'avvenuta consegna fa fede apposita ricevuta firmata da chi dà e da chi riceve detta dotazione. A partire dalla consegna l'assegnatario è personalmente responsabile di quanto gli viene consegnato, fermo restando che tutto quanto gli viene consegnato è e resta di proprietà della Croce Verde Stazzanese, alla quale va immediatamente restituito (salvi i casi di logoramento per cause di servizio) quando non se ne fa più parte.

15. La divisa e relativi annessi sono personali e devono essere tenuti costantemente puliti ed in ordine, a cura dei possessori, salvo non si richiedano trattamenti o disinfezioni particolari. La divisa e relativi annessi devono essere indossati correttamente ed interamente, durante tutto il tempo del servizio. Normalmente la divisa va indossata in sede, e non è possibile essere fuori servizio continuando ad indossare l'abito di servizio. Si richiama espressamente lo schema allegato al presente Regolamento, che indica la posizione dove mettere i distintivi associativi, sia sulla giacca che su maglietta/camicia/maglione della divisa. E' ovviamente vietato applicare arbitrariamente i distintivi in altro modo o aggiungerne altri non previsti.

16. L'iscritto è personalmente responsabile per uso improprio, cattiva conservazione, smarrimento delle dotazioni che gli vengono consegnate, ed è pertanto tenuto a risarcire la Croce Verde Stazzanese per ogni relativo deterioramento. Per contro, in caso di usura, lacerazione, ecc.-. il soccorritore volontario ha il diritto-dovere di chiedere alla C.V.S. la tempestiva sostituzione o reintegro dell'abbigliamento danneggiato.

17. Il Direttore dei Servizi o chi per lui, ha facoltà di vietare che il soccorritore volontario non in ordine possa prestare servizio, fin tanto che non si ricomponga in tempo brevissimo: in caso contrario può allontanarlo dal servizio e segnalare al Consiglio Direttivo la situazione, per avviare le procedure di richiamo.

D) SERVIZIO

18. I volontari sono tenuti a svolgere almeno un numero minimo di turni/ore nel periodo di volta in volta considerato dalla Direzione dei Servizi, indipendentemente dall'equipaggio o gruppo a cui sono assegnati, e dal tipo di servizio da svolgere, sia esso di emergenza od ordinario, o servizio in sede (centralino, segreteria, manutenzione mezzi e sede, assistenza a manifestazioni, servizi sociali, ecc.), salve le limitazioni fatte presenti al momento dell'iscrizione o presentatesi in seguito. La firma della "griglia" dei servizi periodicamente assegnati, costituisce personale assunzione di responsabilità in capo al volontario che li assume.

19. I volontari sono impegnati senza scusanti a coprire il turno assegnato, a trovarsi un sostituto se impossibilitati, ad avvertire immediatamente il Direttore dei Servizi se gravi e motivate loro ragioni impediscono la loro presenza in turno. La non osservanza di queste disposizioni comporta provvedimenti disciplinari e rivalsa dell'associazione direttamente verso il volontario che abbia esposto la C.V.S. ad interruzioni o ridimensionamenti improvvisi di servizio. In caso di mancato cambio turno nessun volontario è autorizzato o giustificato ad abbandonare il servizio o la propria postazione ma deve avvisare subito il Direttore dei Servizi in attesa di ricevere istruzioni. L'autosospensione non costituisce esonero dal servizio: il volontario può essere esonerato dal suo servizio solo previo esame della sua situazione personale, da parte del Consiglio Direttivo.

20. Nei servizi in cui interviene un M.S.A. i volontari hanno il dovere di affiancare l'equipaggio medico ed infermieristico senza essere invadenti e/o "assenti", e di conoscere l'uso e la dislocazione dei presidi e delle manovre di competenza, fermo restando ciò che dai volontari si può esigere (e ciò che invece non si può esigere) rispetto allo standard formativo ed alle manovre e dotazioni richieste/richiedibili dal caso concreto.

21. I volontari certificati Allegato A (*il quale ricomprende tutti i contenuti obbligatori previsti dal D.M. 15 luglio 2003, n. 388 con livello superiore di ore e argomenti trattati*) possono svolgere, presso aziende e ditte esterne presso cui sono occupati, il ruolo di Addetto al Primo Soccorso Aziendale senza dover frequentare i percorsi formativi di legge, come sancito dall'interpello 2/2012 del 13 novembre 2012 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali **MA** per non lasciar decadere detta abilitazione (sia quali soccorritori che quali addetti al primo soccorso aziendale), la C.V.S., in attuazione delle norme sopra citate, prevede per tutti i propri volontari l'obbligo di ripasso degli argomenti almeno ogni due anni, e lo attesta in forma scritta purché il volontario presti regolare servizio attivo per il servizio di Emergenza Urgenza 118 a mezzo ambulanza.

22. A comprova dell'avvenuta entrata in servizio, tutti gli iscritti e - inderogabilmente - i volontari, in ogni turno o servizio devono firmare l'apposito foglio-presenze, segnando l'ora esatta di inizio e fine presenza, a pena di non risultare presenti e di non ricevere la copertura assicurativa prevista. Ogni iscritto, durante la presenza in sede, e - inderogabilmente - ogni volontario in servizio deve indossare il proprio tesserino munito di fotografia, per essere riconoscibile ed identificabile.

23. Durante il servizio non è ammessa alcuna tolleranza al consumo di alcolici di qualsiasi genere. Gli organi della C.V.S. si riservano in ogni momento e senza preavviso, di effettuare alcool-tests. Si richiamano pure, espressamente, le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e di dispositivi di protezione individuale, e l'obbligo dell'uso dei guanti in lattice monouso durante tutti gli interventi di soccorso.

24. Nessuno, per quanto disponibile o spinto da motivazioni di alto valore, è autorizzato a prendere iniziative individuali od autonome: ciascuno faccia la sua parte senza sostituirsi alla parte degli altri perché l'Associazione è un gruppo organizzato di persone, **NON** è destinata a rimanere un insieme di singoli anche se questi si riuniscono per compiere qualcosa assieme ad altri.

25. E' vietato dare in consegna a qualunque estraneo all'associazione, qualsiasi attrezzatura della C.V.S. o ad essa riferibile.

26. Qualunque chiave della C.V.S. (= sede, garage, armadi, ecc.) non sono assegnate indistintamente ma sono assegnate solo a chi dimostra di avere effettivamente bisogno di servirsene (= volontari, addetti a qualche servizio specifico che li porta a transitare spesso in un determinato ambiente, ecc.). Dell'avvenuta consegna delle chiavi fa fede apposita ricevuta. Chi ha chiavi della C.V.S. è considerato direttamente responsabile della loro conservazione, del loro uso appropriato (= non lasciarle in giro, non consegnarle a non iscritti anche se conosciuti, ecc.), delle eventuali situazioni irregolari verificatesi (= serrature lasciate aperte alla fine di un turno, irreperibili, fuori posto, ecc.). La C.V.S. non risponde di nessun atto o fatto compiuto da suoi iscritti che lo mettano in essere da soli, pertanto, in prima istanza, essi ne vengono ritenuti personalmente i diretti responsabili. Ogni iscritto è tenuto ad avvertire tempestivamente il responsabile della sede circa le anomalie o mancanze riscontrate, i danni fatti o avuti dalle dotazioni della sede, gli infortuni avvenuti durante il tempo della propria presenza o servizio.

27. Se si ricevono richieste per interventi di urgenza, si dovrà richiedere a chi ha chiamato di telefonare direttamente al numero di emergenza 118: l'intervento della C.V.S. può avvenire solo dopo che la C.O. 118 ci avrà ordinato di intervenire, indipendentemente dal luogo, persona o situazione presso cui ci

invierà. Al termine di ogni intervento l'equipaggio in servizio deve subito avvertire la sede della C.V.S. della propria operatività o delle anomalie intervenute, per poter provvedere opportunamente ai servizi successivi.

28. Un mezzo di soccorso è da considerare NON OPERATIVO finchè le sue dotazioni non sono reintegrate, ivi compreso il caso in cui il Pronto Soccorso non ha ad immediata disposizione spinali, ragni, collari, ecc. da restituire.

E) DIREZIONE DEI SERVIZI

29. Il Direttore dei Servizi è un volontario (od un dipendente se la C.V.S. ne ha in organico nel periodo considerato) incaricato dal Consiglio Direttivo della C.V.S., con apposito provvedimento di durata determinata. Ha le seguenti mansioni esclusivamente esecutive:

- predisporre i turni dei volontari ed organizzare i viaggi e servizi, facendo turnare tutti gli iscritti;
- coordinare le attività dei dipendenti (se la C.V.S. ne ha) rispetto a quelle dei volontari, fermo restando che le due categorie non sono assimilabili e che non possono prevalere le prestazioni dei dipendenti rispetto a quelle dei volontari, salve improrogabili esigenze di servizio che non possono essere gestite dai volontari e che quindi rendono necessario l'impiego dei dipendenti (si richiama il C.C.N.L. dell'A.N.P.A.S.);
- rilevare le anomalie dei servizi e/o le inadempienze di chiunque le compia, segnalandole al Consiglio Direttivo.

Il Direttore dei Servizi è affiancato da un suo coadiuvante, individuato d'accordo tra il Direttore dei Servizi ed il Consiglio Direttivo.

F) IMPIEGO DEGLI AUTOMEZZI

30. Per poter svolgere mansioni di autista sui veicoli della C.V.S. è necessario avere almeno 21 anni di età ed avere la patente di guida cat. B o superiore da almeno 3 anni, oppure avere più di 21 anni ed avere la patente da almeno 2 anni. Per ottenere la qualifica di autista sugli automezzi della C.V.S. occorre aver fatto un congruo numero di guide accompagnate da un autista già in servizio effettivo, ed essere abilitati alla guida con apposito provvedimento del Consiglio Direttivo, vistato dal Direttore dei Servizi.

31. Ogni volontario abilitato alla guida, si intende contemporaneamente soccorritore, ossia non può sottrarsi dal soccorso invocando il fatto che è in equipaggio come autista, pertanto deve svolgere anche la mansione di soccorritore, così come il soccorritore abilitato alla guida non si può rifiutare, quando richiesto, di guidare il mezzo di soccorso al posto dell'autista iniziale.

32. L'autista ha la piena responsabilità del mezzo assegnatogli, Ogni autista è ritenuto personalmente e direttamente responsabile delle violazioni al Codice della Strada (e quindi subisce individualmente l'eventuale sanzione, se non contestabile), se non rispetta quanto previsto dalla normativa vigente. Si richiamano espressamente, in particolare, le norme in materia di guida in emergenza e di impiego dei segnalatori visivi ed acustici.

33. E' tassativamente obbligatorio indossare e far indossare cinture di sicurezza a chiunque salga a bordo degli automezzi della C.V.S., ed è vietato far viaggiare nel vano-guida i "passeggeri". Si richiamano espressamente le disposizioni in materia emanate dall'A.S.L. d'intesa con Regione e Ministero dei Trasporti.

34. L'autista e l'equipaggio devono controllare l'efficienza del mezzo impiegato, e devono segnalare immediatamente alla sede:

- qualsiasi guasto o malfunzionamento che si presenti al veicolo;
- avarie alle apparecchiature e strumenti in dotazione;
- eventuali incidenti al mezzo stesso, danni verificatisi a trasportati, altre persone, automezzi coinvolti, infortuni ai volontari.

35. Ogni equipaggio è tenuto ad effettuare la check-list del mezzo impiegato, all'inizio del turno di servizio. Al rientro da ogni servizio, l'equipaggio è tenuto all'immediato ripristino del materiale utilizzato ed alla pulizia del vano-barella (e pure del vano-guida, se necessario), valutando in base all'intervento eseguito, la contestuale sanificazione del mezzo da eseguirsi contemporaneamente alla pulizia, ferma restando la sanificazione da eseguirsi periodicamente. Ogni intervento di sanificazione deve risultare dall'apposito registro delle sanificazioni, conservato nella sede della C.V.S. -

36. L'uso degli automezzi della C.V.S. da parte di iscritti e/o volontari che sono fuori turno, deve essere autorizzato preventivamente dal Direttore dei Servizi. Senza questa autorizzazione è responsabile diretto del mezzo, solo ed esclusivamente chi lo ha impiegato. E' tassativamente vietato usare mezzi privati o comunque NON di proprietà della C.V.S., per qualunque tipo di servizio istituzionale da svolgere.

G) ALLONTANAMENTO DALL'ASSOCIAZIONE

37. Costituiscono causa di **esclusione** di un iscritto:

- l'aver posto in essere fatti o atti contrari all'opera ed all'identità associative della CVS, nonché comportamenti ineducati, scorretti, disonorevoli/disonoranti verso colleghi, persone e terzi con cui - a

- qualsiasi titolo - ci si sia posti in rapporto a motivo di qualsivoglia attività svolta o avvenuta in C.V.S.;
- il non aver fatto turni o servizi senza giusta causa o giustificato motivo o averli disertati;
- ogni mancanza verso il proprio servizio per negligenza, mancata o ritardata presentazione in sede o in postazione, indecenza nell'atteggiamento e nell'equipaggiamento personale, e/o ogni altre gravi inadempienze che rendano impossibile proseguire il rapporto volontaristico presso la C.V.S.
- l'aver danneggiato o sottratto qualsiasi bene della C.V.S.
- la divulgazione diretta od indiretta di qualunque dato sensibile relativo a chiunque abbia relazioni con la C.V.S.
- l'aver taciuto le proprie inidoneità (psicofisiche, derivanti da limitazioni legali, ecc.) al servizio, od aver presentato o vantato titoli falsi o contraffatti
- non aver provveduto alla debita formazione o relativo ripasso periodico, come previsto alla sezione **VOLONTARI** di questo Regolamento

L'esclusione (per un periodo determinato, oppure definitivamente) ha effetto a partire dal momento in cui ne viene formalmente rilevata la causa da chiunque vi abbia interesse: tuttavia questa procedura non è automaticamente un'accusa finché non viene provata, quindi è punibile anche chi compie una segnalazione solo per accusare/denigrare un collega.

38. Chi incorre in simili provvedimenti è tenuto non tanto a giustificarsi quanto a spiegare compiutamente le proprie ragioni poiché il compito dell'associazione è comunque quello di aiutare i propri aderenti ad esprimersi attraverso il volontariato che intendono compiere, e non a reprimere quello che essi possono apportare, valutato e concretizzato in maniera matura da parte di tutti: si chiede un responsabile, simile atteggiamento anche da parte di ogni iscritto che non è (non dovrebbe essere) un irresponsabile che scherza con situazioni di per sé molto serie. La C.V.S. ha in ogni caso facoltà di rivalersi sull'iscritto per i danni procurati all'associazione.

39. Finché è in corso la procedura di esclusione, il volontario è considerato sospeso da qualunque servizio, ferme le sue responsabilità associative, che restano tali fino alla delibera di cancellazione. Contro il provvedimento di esclusione, l'iscritto (entro tre mesi dal giorno in cui gli è stata notificata) può ricorrere, per gradi successivi, in prima istanza al Collegio dei Probiviri, ed in seconda istanza al Consiglio Direttivo.

40. Tutti gli iscritti possono sempre recedere per **dimissioni** dalla C.V.S., se non hanno assunto l'obbligo di farne parte per un tempo determinato. Per non creare problemi all'operatività associativa, le dimissioni non possono avere effetto immediato e quindi devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo ed hanno effetto solo a partire dalla data in cui è stato deliberato il loro accoglimento. Fino ad allora, l'iscritto continua ad essere considerato tale, con tutto ciò che questo comporta.

41. L'iscritto che ha problemi concreti a rimanere in Associazione si intende come "sospeso" fino a che non venga accettata formalmente la sua uscita; si intende invece come "esonero dai servizi" l'iscritto volontario, che pur intendendo rimanere in C.V.S. espone (presentandole tempestivamente per iscritto) particolari motivazioni che lo portano a non poter più svolgere il suo compito. In questo caso, sentito il parere del Direttore dei Servizi, il Consiglio accetterà o meno la richiesta di esonero -temporaneo o definitivo- del volontario dai servizi svolti o da svolgere, in tutto o in parte.

42. Il Consiglio Direttivo si riserva di riammettere il volontario escluso dal servizio per qualunque motivo sopra previsto, tenendo valide le qualifiche possedute prima della sua esclusione, o (nei casi più gravi) di fargli rifare (in tutto od in parte) l'iter di ammissione e/o di formazione previsto per far parte della C.V.S. -.

H) SEDE

43. La sede della C.V.S. è la "casa" di tutti gli iscritti all'Associazione, in particolare dei volontari per i quali essa è pure la base logistica dei servizi istituzionali forniti dalla nostra organizzazione. L'accesso alla sede è libero nel rispetto delle norme di civile convivenza, fermo restando che la C.V.S. intende che la propria sede sia costantemente aperta e sia "usata" dai propri iscritti e dal pubblico come luogo di aggregazione e di progettazione di nuove iniziative sociali, senza divenire "proprietà privata" di nessuno.

44. La sede è affidata al controllo di un apposito responsabile nominato dal Consiglio Direttivo della C.V.S., il quale ha il compito di verificare periodicamente le dotazioni ed il loro funzionamento, segnalare al Consiglio Direttivo le manutenzioni ed interventi da far eseguire, proporre gli apparati da provvedere o sostituire.

45. Al momento dell'iscrizione, gli iscritti che per il loro servizio hanno bisogno di accedere costantemente alla sede, ricevono copia delle chiavi della stessa e sono ritenuti personalmente responsabili della loro conservazione e di quel che succede alla sede stessa quando essi vi accedono. Nessuno è autorizzato a far accedere estranei sconosciuti, alla sede della C.V.S., salvo assumersi la diretta responsabilità per gli eventuali danni o furti verificatisi. Si richiamano espressamente le disposizioni del punto nr. 22 del presente Regolamento.

46. Chiunque usa la sede ha il dovere di lasciarla nelle condizioni di ordine e pulizia richieste in qualsiasi

luogo in cui si vive in comune. Pertanto ogni iscritto è tenuto alla periodica pulizia dei locali. La mancanza di rispetto per la sede è indice di mancanza di rispetto per i colleghi e per il pubblico che accede alla sede stessa, esponendo alle procedure di richiamo di chi si comporta in modo irrispettoso.

I) ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

47. Le elezioni per il periodico rinnovo del Consiglio Direttivo della C.V.S. avvengono:

- ordinariamente: poco prima che termini il normale mandato triennale di carica **ma** non prima di tre mesi dall'ultima riunione del Consiglio Direttivo, per evitare l'ingresso in tempi brevi di nuovi iscritti non ancora integrati nell'associazione, col rischio di manipolare gli esiti elettorali: per le ragioni appena esposte, l'art. 14, punto E, del vigente Statuto della C.V.S. prevede, peraltro, che l'esame delle domande di ammissione è sospeso nei tre mesi antecedenti il giorno delle elezioni del Consiglio Direttivo;

- in caso di dimissioni anticipate del Consiglio: in tempi brevissimi, ossia non appena predisposto ciò che serve per lo svolgimento delle votazioni stesse (= *riunione dell'Assemblea per individuare la data delle elezioni e riunione del Consiglio per predisporre le procedura previste ed insediare la Commissione Elettorale*); in questa fattispecie **non** si osserva il trimestre di attesa prima del loro svolgimento, poichè in questa situazione è invece necessario ripristinare il Consiglio Direttivo il più velocemente possibile (anche perchè se non c'è nuovo Consiglio Direttivo, non si possono neppure esaminare le nuove domande di iscrizione).

48. La data e l'ora di inizio della votazione, ed il tempo di apertura del seggio, sono stabiliti dall'Assemblea Generale che deve essere riunita prima dello svolgimento delle elezioni, per predisporre e provvedere a tutti gli adempimenti relativi.

49. Le votazioni possono svolgersi solo ed esclusivamente nella sede dell'Associazione.

50. Il seggio elettorale è formato da 3 componenti effettivi (ed eventuali altri 2 componenti supplenti) individuati dall'Assemblea Generale, dei quali uno assume la carica di presidente ed un altro assume la carica di segretario. I componenti il seggio devono essere persone non eleggibili nel Consiglio Direttivo della C.V.S.-. Durante il tempo di apertura del seggio, da questo non può assentarsi più di 1 componente alla volta.

La scheda di votazione deve essere intestata con i dati ed il timbro dell'Associazione, la data della votazione e la firma di un componente il seggio elettorale. La scheda deve riportare i nominativi di tutti gli iscritti eleggibili.

51. Sono eleggibili tutti gli iscritti in regola con l'iscrizione, da verificare previamente, salvo gli iscritti che non intendono candidarsi, i quali devono rinunciarvi per scritto entro la data-limite individuata prima delle votazioni.

52. Per votare, l'elettore dovrà fare un segno di fianco al nome del candidato prescelto. Si possono votare un numero di candidati pari al numero massimo di consiglieri da eleggere **meno uno**. Sono bianche le schede che non contengono alcuna espressione di voto, sono nulle le schede che contengono un numero di voti maggiore del consentito. Sono nulle le schede che contengono frasi, parole o scarabocchi, tutti indicatori che non c'è intenzione di esprimere voto.

53. Alla chiusura della votazione, il segretario del seggio provvederà subito alla redazione del verbale nel quale dovrà risultare l'elenco degli iscritti risultanti dalla scheda di votazione, disposti in ordine di numero di voti riportati da ciascuno.

Il verbale, timbrato e vidimato dai 3 componenti del seggio, verrà affisso alla bacheca dell'Associazione fino alla prima riunione del nuovo Consiglio Direttivo, e quindi messo agli atti.

54. I suddetti votati si riuniranno per la prima riunione del nuovo Consiglio Direttivo, per attribuirsi tra di loro le cariche del Direttivo stesso. Si dà atto che a parità di voti risulta eletto in Consiglio innanzitutto il candidato più anziano; pertanto il candidato a pari merito entra nell'ordine degli eletti in Consiglio subito dopo il candidato più anziano, entrambi comunque hanno titolo di entrare in Consiglio.

55. Le mansioni di segreteria, tesoreria, ecc., possono essere affidate anche a non Consiglieri: in questo caso chi le ricopre partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo a cui riferisce circa il proprio operato ma non fa parte del Consiglio Direttivo stesso, e quindi può solo essere consultato circa quel che ha fatto, può e deve presenziare alle riunioni del Direttivo, ecc., ma non può partecipare alla discussione e votazione delle delibere.

J) FORME DI PARTECIPAZIONE CONSULTIVA ALLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

56. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono di norma aperte al pubblico a meno che questioni riguardanti le persone siano da affrontare con riservatezza. I partecipanti alle riunioni devono ovviamente essere regolarmente iscritti all'Associazione. In base alla natura dell'oggetto da esaminare, alle riunioni che ne trattano (e solo a queste) il Consiglio Direttivo può invitare soggetti esterni (consulenti, autorità, ecc.) appositamente individuati, di cui sia necessario avvalersi.

57. Durante le riunioni è possibile accogliere tutte le osservazioni e riflessioni proposte, purché siano

attinenti agli argomenti in discussione. Queste osservazioni e riflessioni devono essere raccolte e (anche se non necessariamente nell'immediato) portate all'attenzione degli organi associativi competenti. I proponenti possono essere invitati a raccogliere ulteriore documentazione da mettere a disposizione per successive riunioni o valutazioni.

K) BOLLETTINO INFORMATIVO

58. L'Associazione realizza un foglio informativo rivolto al pubblico (associati e simpatizzanti della C.V.S., popolazione del territorio, ecc.). La denominazione dello stesso è attualmente "Volontari per fede" ma può cambiare liberamente senza procedure particolari, essendo un'iniziativa legata alla creatività dei suoi realizzatori.

59. Il bollettino informativo viene realizzato in proprio presso la C.V.S. ed a cura e spese della stessa, e la sua distribuzione è assolutamente gratuita. La gestione della realizzazione e distribuzione del bollettino stesso è seguita da un "comitato di redazione" di volta in volta individuato in base alla disponibilità di chi (iscritto o meno alla C.V.S.) contribuisca alla sua stesura con articoli, foto, comunicati, ecc., ferma restando la supervisione della C.V.S. stessa quanto alla linea editoriale che non può e non deve, nel modo più assoluto, allontanarsi o deviare dai temi del volontariato e dell'assistenza socio-sanitaria, dare notizie sulla vita associativa della nostra organizzazione, e mai stimolare provocazioni ma solo osservazioni costruttive.

60. Ai sensi della Legge 7 marzo 2001 n. 62 il bollettino non rappresenta una testata giornalistica, non trattandosi di un periodico poiché esce senza regolarità; la sua eventuale numerazione (ad es. la data di "uscita") ha solo valore di memoria cronologica. Esso, pertanto, non può essere considerato un prodotto editoriale sottoposto alla relativa normativa.

L) FORME ESTERNE DI SOSTEGNO

61. Chiunque non riesce a sostenere la C.V.S. partecipando direttamente, di persona, ed attivamente alla sua vita associativa, può fornirle dall'esterno il proprio contributo morale e materiale mediante la sottoscrizione di una quota stabilita annualmente dall'Assemblea Generale. La quota può riguardare sia i singoli che le famiglie e può prevedere determinate agevolazioni per i servizi socio-sanitari svolti verso chi le sottoscrive. I sostenitori esterni possono appoggiare l'azione della C.V.S. anche attraverso prestazioni materiali preventivamente definite dall'Assemblea Generale la quale può individuare sinergie operative da realizzare sia con persone che con organizzazioni, enti, ecc., come previsto dall'art. 20 dello Statuto.

62. I sostenitori esterni non sono associati e quindi non hanno i diritti e doveri di questi ultimi, ma se lo desiderano possono iscriversi alla C.V.S. con le modalità, procedure, requisiti e condizioni previste dallo Statuto e dal presente Regolamento.

M) CONSIGLIERI E DIRETTORI

63. Fermo restando che le mansioni riferibili alle singole cariche ed incarichi sono quelle normalmente previste per dette figure, il Consiglio Direttivo individua, se del caso, apposita normativa interna per determinare quali competenze specifiche hanno o possono avere il segretario, il tesoriere, il direttore sanitario, gli altri direttori ed incaricati, nominati in relazione a precisi settori di intervento dell'Associazione.

N) ESTINZIONE

64. Fermo restando quanto disposto dallo Statuto, in caso di scioglimento della C.V.S. devono essere convocate almeno 2 assemblee pubbliche prima di quella generale, individuare l'ente a cui si devolgeranno i beni residui della C.V.S., nominare un liquidatore che avrà cura di conservare temporaneamente - e quindi consegnare - l'archivio, le chiavi ed i rimanenti effetti dell'Associazione.

#####

POSTERIORE



ANTERIORE



N.B.1:
su magliette/camice/maglioni vanno applicati solo i distintivi ANTERIORE e braccio SINISTRO

N.B.2:
il tesserino di riconoscimento va tenuto **BENE IN VISTA** sull'esterno della divisa

N.B.2:
i distintivi del 118 vanno messi **SOLO** durante i servizi di emergenza, sulla **DESTRA** del busto